



CITTÀ DI IGLESIAS

III SETTORE

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE (DEHORS)

Emendato dal Consiglio comunale
nell'articolo 3 - comma 5°



CITTA' DI IGLESIAS

Regolamento per la disciplina dell'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors).**Capo I. Disciplina di installazione e gestione dehors.**

Articolo 1. Definizioni.

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico a titolo temporaneo di elementi di varia tipologia, individuati come dehors.
2. Per «**suolo pubblico**» si intende ogni area appartenente al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Per «**dehors**» si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione od annesso ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto.
4. I dehors debbono essere costituiti da manufatti caratterizzati da precarietà e facile amovibilità. Conseguentemente, i dehors non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti ma devono essere diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. La temporaneità si intende riferita ad un periodo con durata complessiva non superiore a 360 giorni decorrenti dal giorno del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico.
5. Per «**esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande**» si intendono gli esercizi aperti al pubblico individuati dalla legge 25 agosto 1991, n°287, articolo 1, e dalla legge regionale 18 maggio 2006, n°5, articolo 20, ai quali si applicano le disposizioni di cui al D.L. 4 luglio 2006, n° 223, articolo 3, comma 1.
6. Per «**attività artigianali**» si intendono le attività, definite dalla legge 8 agosto 1985, n° 443 (Legge quadro per l'artigianato), che producono generi alimentari, quali pizzerie al taglio, gastronomie, rosticcerie, gelaterie, pasticcerie e simili, ma sono escluse dalla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Articolo 2. Composizione.

1. Gli elementi dei dehors sono classificati come di seguito indicato:
 - a) arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche, ombrelloni;
 - b) elementi complementari di copertura e riparo: tende a sbraccio, coperture su disegno (a doppia falda o a falde multiple), strutture a padiglione con possibilità di chiusura stagionale;
 - c) elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento;
 - d) attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico – sanitaria.
2. Per tutte le occupazioni è obbligatoria la collocazione di cestini per i rifiuti, da svuotare a cura del titolare dell'autorizzazione.
3. Tutti gli elementi e le eventuali attrezzature che costituiscono le tipologie di dehors sopra elencati, devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo.

Articolo 3. Ubicazione e dimensioni.

1. L'installazione di dehors è consentita:
 - a) agli «*esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande*» che dispongano di servizi igienici;
 - b) alle «*attività artigianali*», che possono richiedere l'occupazione di suolo pubblico per la collocazione di dehors davanti all'esercizio, costituiti unicamente da piani di appoggio e/o tavolini, non abbinabili alle eventuali

sedute, con possibilità di temporanee coperture, alle quali è fatto assoluto divieto di effettuare il servizio assistito di somministrazione dei generi alimentari prodotti.

2. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio. L'occupazione può essere concessa anche qualora si estenda in spazi limitrofi, quali aree antistanti negozi adiacenti e aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce a condizione di garantire l'accesso alle abitazioni private per uno spazio corrispondente all'ampiezza dell'ingresso. Le occupazioni previste nelle zone antistanti le vetrine di altre attività commerciali possono essere autorizzate con la condizione di essere effettuate solo negli orari di chiusura di tali attività e con l'obbligo della rimozione dei manufatti durante gli orari di apertura dei negozi; tali occupazioni possono essere autorizzate anche negli orari di apertura delle attività commerciali limitrofe solo dietro presentazione, da parte del richiedente la concessione, dell'assenso scritto degli esercenti stessi.

3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione, misurata dal filo del marciapiede, non deve essere inferiore a metri 5,00. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del settore tecnico competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata.

4. Non è consentito installare dehors se collocati sulla porzione di sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblico, o se collocati ad una distanza (esclusi tavolini ed ombrelloni) inferiore a metri 1,00 dal tronco di alberi, o se collocati ad una distanza dal filo di fabbrica perimetrale di edifici monumentali o di culto inferiore a metri 2,00. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.

5. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al transito dei mezzi di soccorso e di polizia, oltre che ai mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani; *detti spazi non devono essere inferiori a metri 3,00, salvo deroghe espressamente concordate dal Comune con i Vigili del Fuoco.* (emendamento n. 1 – approvato con delibera c.c. n. 44 del 25/07/2019)

6. Gli spazi necessari al transito dei mezzi di soccorso e di polizia possono essere occupati da arredi di base per non oltre 2,00 metri, anche frazionati in due spazi contrapposti di 1,00 metri ciascuno, purché i concessionari siano obbligati a disporli in modo tale da poterli immediatamente rimuovere in caso di intervento urgente.

7. Deve essere lasciato uno spazio libero, per flussi pedonali, di almeno metri 1,20; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 1,20, nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.

8. È cura del concessionario collocare adeguata segnalazione ed in particolare, la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di permanenza del dehors. Il concessionario è obbligato a collocare a sue spese adeguata segnaletica stradale sia durante la fase di allestimento che durante la fase di permanenza del dehors in conformità con le prescrizioni riportate nel provvedimento di concessione del suolo pubblico.

9. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte dal tecnico abilitato che redige la domanda.

10. Se il dehors viene concesso per una superficie tripla rispetto al locale interno, o comunque superiore ai 45 mq, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati.

11. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio.

Articolo 4. Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione di dehors.

1. Il titolare di un pubblico esercizio o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo che intenda collocare un dehors su suolo pubblico deve ottenere la preventiva concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.

2. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n°42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni.
3. Al fine dell'ottenimento della concessione il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza in bollo. I termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in 60 giorni.
4. Le domande dovranno essere corredate della seguente documentazione presentata in duplice copia:
 - a) Planimetrie in scala 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti dello stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi;
 - b) Planimetrie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante e prospetti e sezioni quotate dell'installazione proposta complete della situazione estiva ed invernale, ove previsto e dove le soluzioni risultino essere diverse, con la distribuzione degli arredi, dei cestini per rifiuti e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente, per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici;
 - c) Relazione tecnica con le specifiche relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
 - d) Fotografie frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;
 - e) Dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati nel rispetto delle normative vigenti;
 - f) Dichiarazione che gli elementi e le attrezzature per la somministrazione di bevande ed alimenti saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti;
 - g) Dichiarazione sulla disponibilità di servizi igienici adeguati nei casi previsti dall'articolo 3, comma 10.
5. La concessione di occupazione di suolo pubblico per dehors è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 360 giorni nell'arco di un anno solare con le modalità di cui al successivo articolo 20. Sull'atto di concessione è prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica sulla struttura realizzata.
6. Nel caso di installazioni stabili (pedane e strutture portanti di coperture), il periodo di concessione del suolo pubblico può estendersi per 5 anni nel caso in cui, al momento dell'istanza, il provvedimento di concessione non presenti le particolari problematiche di cui all'articolo 20.

Articolo 5. Proroga delle concessioni e divieto di rinnovo.

1. Allo scadere del termine della concessione, l'occupazione di suolo pubblico per dehors cesserà e non potrà essere rinnovata.
2. La concessione di occupazione di suolo pubblico per dehors può essere prorogata presentando una semplice istanza in bollo entro 30 giorni dalla sua scadenza, previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità, sino al 360° giorno successivo al termine iniziale del 1° marzo di cui al successivo articolo 20.
3. Nel caso in cui la concessione di suolo pubblico per dehors giunga alla scadenza ovvero non venga prorogata, le strutture, gli elementi e le attrezzature di cui all'Articolo 2, comma 1, devono essere rimossi e l'area deve essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie a spese del concessionario

Articolo 6. Attività.

1. Il dehors è destinato all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, nel rigoroso rispetto della vigente normativa igienico – sanitaria.
3. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali. In ogni caso non deve essere creato pregiudizio al riposo delle persone, nel rigoroso rispetto del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.

4. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

Articolo 7. Orario.

1. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso.
2. I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore 1:00.
3. L'orario di cui al precedente comma può essere modificato con ordinanza sindacale.

Articolo 8. Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico.

1. Per motivi di interesse pubblico, la concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors è revocata con provvedimento motivato preceduto da un preavviso di almeno 30 giorni. In casi di motivata urgenza la comunicazione deve avvenire almeno con 10 giorni di preavviso.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa nei seguenti casi:
 - a) ogni qual volta nella località interessata debbano eseguirsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative; in tal caso l'ufficio competente provvederà a comunicare al concessionario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti; tale comunicazione, qualora non comporti revocche della concessione, dovrà avvenire con almeno 10 giorni di preavviso;
 - b) per l'esecuzione di lavori di pronto intervento che necessitino la rimozione immediata degli arredi; in tal caso il responsabile dell'intervento provvederà a comunicare all'ufficio competente e al concessionario, in forma urgente, la necessità di rimozione immediata degli arredi; nel caso in cui la comunicazione non andasse a buon fine, per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi saranno a carico del concessionario.
3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente.

Articolo 9. Danni arrecati.

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini o al patrimonio pubblico dagli elementi costituenti il dehors, dovrà essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, l'ufficio competente provvederà, relativamente al danno provocato, all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 10. Manutenzione degli elementi dell'area occupata.

1. È fatto obbligo al concessionario di mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico – sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni estetiche con cui è stato autorizzato.
2. L'eventuale sostituzione di arredi con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni, ma una semplice comunicazione all'ufficio competente.
3. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio, gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca della concessione.
4. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento di dehors.

Articolo 11. Sospensione e revoca della concessione.

1. La concessione è sospesa quando:
 - a) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa;

- b) agli arredi autorizzati siano apportate modificazioni, non comunicate all'ufficio competente, rispetto al progetto approvato;
- c) la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o cose e/o vengano meno le condizioni igienico – sanitarie.
2. Nel caso di sospensione, l'occupazione di suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.
3. La concessione è revocata, previa diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini e nei tempi indicati dalla diffida stessa, quando:
- a) le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
- b) in caso di mancata apertura dell'esercizio, l'area adibita a dehors resti inutilizzata per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie.
4. I presupposti di fatto per l'applicazione dei precedenti provvedimenti sono accertati dalla Polizia Locale che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio competente per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Capo II. Caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie di dehors.

Articolo 12. Tavoli e sedie. Pedane e pavimentazioni.

1. Tavoli e sedie possono essere collocati sulle pavimentazioni esistenti oppure su materiali o manufatti facilmente amovibili ed appoggiati semplicemente al suolo, a raso o sopraelevati ossia costituiti da strutture modulari mobili.
2. Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate devono essere opportunamente delimitate, avere altezza minore di 15 cm, salvo casi particolari, ed ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo deve essere realizzato all'interno dell'area occupata.

Articolo 13. Fioriere ed elementi di delimitazione.

1. Per elemento di delimitazione si intende qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in concessione, rispetto al restante suolo pubblico, al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.
2. Sono adottabili fioriere o recinzioni quali: cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili.
3. La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali tra loro. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.
4. Le fioriere poste a delimitazione dell'area devono essere sempre piantumate.
5. Le recinzioni e i paraventi devono avere altezza massima di metri 1,60. Gli appoggi al suolo non devono costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e devono garantire una buona stabilità del manufatto.

Articolo 14. Ombrelloni. Tende a sbraccio. Capanno a copertura.

1. La struttura portante degli ombrelloni deve essere ancorata ad apposito basamento e le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di metri 2,20 dal suolo.
2. Le tende a sbraccio sono costituite da uno o più teli retraibili, inclinati verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale, posti all'esterno degli esercizi commerciali e privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata. Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di totale sicurezza.
3. L'altezza minima dal suolo delle tende a sbraccio deve essere di metri 2,20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano a una altezza minima dal suolo di metri 2,00. La sporgenza massima consentita (misurata nella sua proiezione al suolo) è di metri 3,50.
4. Il capanno a copertura è costituito da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo.

Articolo 15. Riscaldamento.

1. Per tutte le tipologie di dehors sono ammessi impianti di riscaldamento amovibili del tipo a fungo, alimentati da combustibile gassoso, con bombole di capacità non superiore a 15 kg, o altri impianti di riscaldamento elettrici alogeni amovibili. Detti impianti, certificati secondo norme CE con omologazione che attesti la conformità del prodotto, sono collocabili esclusivamente in spazi aperti e ben aerati, in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti.

Articolo 16. Illuminazione.

1. Ad integrazione di tutte le tipologie di dehors sono ammessi corpi illuminanti da inserire armonicamente nelle strutture stesse ed a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche e non arrechi danno ai conducenti dei veicoli.

2. L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità con le vigenti norme CE.

Articolo 17. Materiali.

1. Tutti i materiali utilizzati per l'installazione di un dehors devono essere di tipo ignifugo, secondo la classificazione dei DD.MM. 26 giugno 1984 e 6 marzo 1992, recanti rispettivamente *"Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi"* e *"Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti verniciati ignifughi applicati su materiali legnosi"*.

Articolo 18. Piani di zona e progetti d'arredo.

1. La Giunta Comunale può predisporre piani di zona relativi alle occupazioni di suolo pubblico al fine di predeterminare gli spazi pubblici che possono essere dati in concessione ovvero uniformare e coordinare le tipologie dei manufatti esposti, eventualmente limitando le stesse ai soli arredi di base di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del presente Regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale inoltre, attraverso gli uffici competenti, potrà vagliare progetti d'arredo coordinati, riferiti alla medesima area, presentati da più titolari di attività commerciali con un'unica domanda.

3. I piani di zona e i progetti di arredo devono stabilire, tra l'altro, tempi e modalità per l'adeguamento dei dehors regolarmente autorizzati.

Capo III. Disposizioni transitorie e finali.**Articolo 19. Sanzioni.**

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n°285 (Nuovo Codice della Strada).

2. Per le violazioni al presente Regolamento, in ordine alle quali non sia prevista alcuna specifica sanzione da leggi e altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 €, disposta dall'articolo 16, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n°3.

Articolo 20. Informazione e trasparenza delle procedure.

1. In ordine allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo al provvedimento di concessione, qualora lo stesso presenti particolari problematiche, deve essere garantita tempestiva informazione al fine di assicurare all'interessato l'intervento nel procedimento stesso con l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa vigente.

2. Al fine di garantire la più equa distribuzione degli spazi pubblici da concedere, le concessioni di suolo pubblico per i dehors vengono rilasciate per un periodo complessivo non superiore a 360 giorni nell'arco di un anno solare; le relative procedure vengono avviate con la presentazione di istanze volte all'ottenimento di concessioni decorrenti dal 1° marzo di ciascun anno nel periodo compreso fra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di gennaio dello stesso anno.

3. L'ufficio competente valuta l'entità delle richieste rispetto alle concessioni rilasciate nel biennio precedente e l'impatto sulla viabilità locale ed eventualmente propone alla Giunta comunale l'adozione di un piano di zona, di cui al precedente articolo 18, entro il giorno 10 del successivo mese di febbraio, dandone informazione agli interessati mediante avviso sul sito web del Comune.

-
4. Qualora il provvedimento di concessione presenti particolari problematiche, l'Amministrazione propone ai richiedenti le cui istanze ricadono nella zona individuata dall'ufficio competente un incontro congiunto finalizzato al superamento delle stesse e all'adozione del relativo piano.
 5. I provvedimenti di concessione, tenuto conto degli esiti dell'eventuale incontro congiunto, vengono rilasciati, in conformità col piano di zona adottato dalla Giunta comunale, entro la data del 28 febbraio, con decorrenza dal successivo 1° marzo per un periodo complessivo non superiore a 360 giorni.
 6. Le istanze presentate successivamente al giorno 20 del mese di gennaio di ciascun anno, se ricadenti nei piani di zona adottati dalla Giunta comunale, verranno rilasciate riferendole agli spazi non assegnati, in misura non superiore alla più piccola delle superfici concesse e per un periodo non superiore a quello delle concessioni di cui al comma precedente.

Articolo 21. Entrata in vigore.

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*" e dell'articolo 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, il presente Regolamento entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo del Comune.

Articolo 22. Disposizioni transitorie e finali.

1. Tutte le installazioni precedentemente autorizzate decadono alla data di entrata in vigore del presente regolamento; tuttavia, le installazioni che non confliggono con eventuali nuove istanze di concessione di suolo pubblico presentate prima di tale data, possono essere prorogate, a richiesta del concessionario, sino al successivo 28 febbraio.
 2. Le istanze di concessione di suolo pubblico presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e le installazioni precedentemente autorizzate che confliggano le une con le altre dovranno essere verificate per garantire la più equa distribuzione degli spazi pubblici disponibili; a tal fine, l'ufficio competente concorda con i concessionari e con i richiedenti una nuova distribuzione degli spazi pubblici che rispetti le presenti disposizioni e rilascia i provvedimenti di concessione con scadenza non eccedente il termine del successivo 28 febbraio.
 3. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente regolamento.
-



Regolamento per la disciplina dell'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors).

SOMMARIO

Capo I. Disciplina di installazione e gestione dehors.....	2
Articolo 1. Definizioni.....	2
Articolo 2. Composizione	2
Articolo 3. Ubicazione e dimensioni	2
Articolo 4. Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione di dehors	3
Articolo 5. Proroga delle concessioni e divieto di rinnovo	4
Articolo 6. Attività	4
Articolo 7. Orario.....	6
Articolo 8. Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico	6
Articolo 9. Danni arrecati	6
Articolo 10. Manutenzione degli elementi dell'area occupata	6
Articolo 11. Sospensione e revoca della concessione	6
Capo II. Caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie di dehors.....	7
Articolo 12. Tavoli e sedie. Pedane e pavimentazioni	7
Articolo 13. Fioriere ed elementi di delimitazione	7
Articolo 14. Ombrelloni. Tende a sbraccio. Capanno a copertura	7
Articolo 15. Riscaldamento	8
Articolo 16. Illuminazione	8
Articolo 17. Materiali	8
Articolo 18. Piani di zona e progetti d'arredo.....	8
Capo III. Disposizioni transitorie e finali	8
Articolo 19. Sanzioni	8
Articolo 20. Informazione e trasparenza delle procedure.....	8
Articolo 21. Entrata in vigore	9
Articolo 22. Disposizioni transitorie e finali	9
SOMMARIO	10